

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 4-22001/2008

OGGETTO: Progetto: Nuovo impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi

Proponente: Oasis Wash Technologies s.p.a.

Comune: Torino

Procedura: Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Ritiro istanza da parte del proponente. Presa d'atto.

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 14/01/2008 la Società Oasis Wash Technologies s.p.a. con sede legale in Brescia Via IV Novembre n. 2 , Codice Fiscale e P. IVA n. 03565700170 ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i. Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione relativamente al progetto denominato "Nuovo impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi " localizzato nel Comune di Torino, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 30 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98: "Impianti di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 alla parte VI del D.Lgs 152/06 ed smi)";
- il citato progetto è stato sottoposto alla Fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della L.R. 40/98;
- in data 07/02/2008 è stato pubblicato sul BUR n. 6 l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 19/02/2008 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);



Rilevato che:

- l'area di progetto è localizzata in Strada del Portone 900/a nel territorio comunale di Torino all'interno del PIP (Piano degli Insediamenti Produttivi) dell'interporto Torino – Orbassano;
- la società svolge attualmente sul sito attività di lavaggio autocarri ed autocisterne e dispone di un impianto di depurazione dei reflui dotato di una capacità residua che il proponente intenderebbe saturare effettuando il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ritirati da terzi, di caratteristiche qualitative simili ai reflui provenienti dall'attività principale;
- il progetto presentato si riferisce all'utilizzo dell'impianto già esistente per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti non pericolosi; il tipo di trattamento è chimico fisico, operazione riconducibile al punto D9 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- l'intervento proposto, pur non prevedendo la realizzazione di nuove strutture, si configura come un intervento aggiuntivo rispetto all'attività attualmente in essere; si tratta a tutti gli effetti di una nuova piattaforma gestione rifiuti che necessita delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia;

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:
 - nota n. prot. 97185 del 11/02/2008 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino;
 - nota n. prot. 134870 del 25/02/2008 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino;
 - nota n. prot. 134839 del 25/02/2008 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino;
 - nota n. prot. 28356 del 07/03/2008 dell'ARPA Dipartimento di Torino
- l'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

dal punto di vista della pianificazione territoriale

- l'intervento è previsto su un'area situata all'interno del PIP (Piano degli Insediamenti Produttivi) dell'interporto Torino – Orbassano;
- secondo il tit. 3 art.19 NUEA 2006 sull'area "sono ammesse unicamente le aree a parcheggio, in fregio a sedi stradali per la profondità di m.10 dal filo strada, le attrezzature sportive e le attività quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale (v. art.31), fatto salvo quanto meglio ed ulteriormente specificato all'art.21. Tali interventi devono essere compresi in uno studio di insieme che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto all'ambiente circostante ed essere particolarmente attenti a non alterare le caratteristiche se di pregio".
- al comma 10, l'art.19 riporta inoltre: "[...] sono altresì ammesse le attrezzature e le condutture per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico con le relative attrezzature interrate per la trasformazione e la distribuzione, purchè compatibili con le sistemazioni esistenti o previste e nel rispetto delle norme di sicurezza".
- infine, al comma 12 viene esplicitato quanto segue: "per gli impianti tecnici di interesse generale per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico, in contrasto con le destinazioni di piano, sono consentiti interventi motivati da esigenze funzionali riconosciute dall'amministrazione Comunale, per l'adeguamento funzionale e lo svolgimento dell'attività in atto".



 in sede di Conferenza dei Servizi il Comune di Torino si è riservato di effettuare gli opportuni approfondimenti per verificare la compatibilità dell'opera con lo strumento urbanistico in vigore;

titolo di disponibilità dell'area

- l'area (foglio 1435 numeri 72, 73 e 75) è di proprietà della Società Interporto di Torino –
 S.I.TO. s.p.a. la quale, alla scopo di concederla in locazione finanziaria, ne ha ceduto la proprietà superficiaria fino al 15/04/2018;
- nei contratti di compravendita così si recita: "l'area qui compravenduta dovrà essere utilizzata
 per l'impianto di lavaggio veicoli pesanti, escluse autovetture, bonifica cisterne e celle frigo. E'
 pertanto esclusa qualsiasi altra destinazione, pena la rescissione immediata del presente
 contratto";
- la Società Interporto di Torino S.I.TO. s.p.a, in sede di Conferenza dei Servizi, ha evidenziato quanto segue:
 - ✓ i limiti posti dal punto di vista contrattuale tendono a rispettare fedelmente quelle che sono le indicazioni della Legge Regionale che ha istituito il PIP (che coinvolge aree di 5 comuni) precisando che l'area in cui sorge l'azienda è destinata a servizi e che su tale area devono essere svolte attività compatibili con le attività interportuali;
 - ✓ se l'attività che si intende svolgere è un'implementazione dell'attività in essere non dovrebbero esserci problemi ad esprimere parere favorevole;
 - ✓ diversamente, se l'attività si configura come nuova attività, difficilmente si potrà giungere ad un esito positivo;
 - ✓ la valutazione del Comune di Torino dal punto di vista urbanistico è essenziale e deve essere preventiva rispetto alle verifiche di fattibilità di S.I.TO. s.p.a;

dal punto di vista progettuale

- la documentazione presentata è in generale piuttosto carente, mancando in generale una descrizione dell'impianto e del metodo di trattamento adeguati alle finalità dell'istruttoria;
- nel particolare non è stata fornita una planimetria in pianta (leggibile) dell'impianto, una sezione quotata (dal momento che alcune strutture dell'impianto sono posizionate sopra la soletta) e l'indicazione chiara del percorso effettuato dai reflui in trattamento nelle varie fasi, ciò al fine di chiarire in modo univoco il metodo di trattamento attuato. Non sono stati riportati, inoltre, dati tecnici relativi al dimensionamento delle apparecchiature destinate alle singole operazioni unitarie, né bilanci di massa quantificati nel diagramma di flusso (che riporta solo alcuni dati di portata);
- come specificato dallo stesso proponente, l'intervento in progetto prevede la saturazione dell'impianto già esistente con rifiuti speciali non pericolosi: l'impianto attualmente è in grado di abbattere le seguenti tipologie di inquinanti: tensioattivi, oli minerali, solidi sospesi e metalli pesanti. Si tratta, infatti, in un impianto chimico fisico piuttosto semplice che attua il trattamento dei reflui attraverso l'eliminazione delle particelle in sospensione o allo stato colloidale senza intervenire sugli inquinanti disciolti nella fase acquosa. Il tipo di trattamento attuato non è pertanto in grado depurare i reflui da alcuni inquinanti inorganici come l'ammoniaca e i nitrati, il fosforo ed altri inquinanti a matrice organica eliminabili attraverso un trattamento di tipo biologico.
- l'impianto è sprovvisto di una sezione di trattamento biologico in quanto la sua finalità è quella di pretrattare il refluo ed avviarlo in pubblica fognatura per sottoporlo poi a tale tipo di trattamento nell'impianto di depurazione centralizzato di SMAT, grazie alla possibilità di scaricare in deroga rispetto ai limiti fissati dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per alcuni parametri. Per questo motivo si nutrono dei dubbi circa la reale possibilità dell'impianto di



trattare tipologie di rifiuti caratterizzati da un carico organico biodegradabile elevato, quali ad esempio quelli provenienti dall'industria alimentare o della lavorazione della carne ed altri rifiuti come il percolato di discarica;

- anche se il trattamento riuscisse a garantire il rispetto dei limiti in deroga, la totale inefficacia dell'impianto nei confronti dei composti azotati potrebbe avere ripercussioni sulle emissioni odorigene. Nella fase di flottazione DAF, l'immissione di aria potrebbe infatti determinare lo strippaggio di ammoniaca, con la conseguente produzione di odori sia in ambiente di lavoro che all'esterno. Per questo motivo, le tipologie di rifiuti andranno accuratamente riviste in modo da garantirne la trattabilità in impianto.
- tra l'altro, probabilmente per un refuso nella redazione del progetto, sono stati riportati in elenco rifiuti solidi pur avendo specificato in relazione che verranno conferiti in impianto unicamente i rifiuti pompabili.

dal punto di vista ambientale

- l'area di interesse è fortemente antropizzata e si caratterizza per l'assenza di nuclei residenziali e case sparse: tuttavia, la vicinanza dei lavoratori del CAAT e dello scalo ferroviario ha comunque in passato fatto registrare alcune problematiche prevalentemente legate alle emissioni odorigene. Per questo motivo è necessario che il proponente presti particolare attenzione alla gestione degli effluenti gassosi provenienti dall'attività anche in relazione, agli elementi progettuali in precedenza specificati;
- il proponente ha affrontato il maniera piuttosto sommaria i possibili impatti derivanti dall'impianto oggetto di domanda; inoltre, la carenza progettuale non ha permesso di eseguire i dovuti approfondimenti in sede di istruttoria;

Rilevato inoltre che:

 in relazione alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria e del dibattito intercorso nella Conferenza dei Servizi, il proponente, con nota del 10/03/2008 (ns. prot. n. 0187948/08 del 13/03/2008), ha richiesto di ritirare il progetto in oggetto, presentato in data 14/01/2008;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 19/02/2008;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- II D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 241/90 ed smi "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

di dare atto che con nota del 10/03/2008 (ns. prot. n. 0187948/08 del 13/03/2008), il proponente, a fronte delle problematiche emerse - dettagliate nella premessa del presente atto e relative in particolare agli aspetti urbanistici e contrattuali- ha ritirato l'istanza relativa al progetto: "Nuovo impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi" - localizzato nel



Comune di Torino, determinando l'interruzione della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i.

 di dare atto che si provvederà a trasmettere al proponente copia del parere del Comune di Torino circa la compatibilità urbanistica dell'opera non appena giungerà a questi uffici;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 14/03/2008

SC

La Dirigente del Servizio dott.ssa Paola Molina